



COMUNE di LOVERE

Settore IV - Opere Pubbliche

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA SPROFONDAMENTO IN LOCALITA' TRELLO

1° LOTTO STRALCIO _ OPERE PRESSO SORGENTE BIFF

PROGETTO ESECUTIVO

Gruppo di Progettazione:

Gruppo di Progettazione:




via Felice Cavallotti, n 1 tel 0331-549480 fax 0331-457130
20025 - LEGNANO (MI) e-mail: tecnico@ingarc-lab.com

progettista dell'opera, delle strutture e
coordinatore delle prestazioni specialistiche


Rolando ing. CRESPI
Ordine Ingegneri Milano nr A18035

progettista dell'opere architettoniche

Simona arch. VISCONTI
Ordine Architetti Milano nr 13735



Studio Associato di Geologia Spada di Orlandi G.M. e Bianchi S.
Via Zuccala Locatelli 3 - Bergamo (BG)
Tel: 035/516090 - fax: 035/513738 - e-mail: info@studiogeospada.it



						per approvazione
02						
01	06 - 2022	REV01 - aggiornamento prezzi	--	--	--	
00	08-2021	Emissione	--	--	--	
N°	DATA	REVISIONE	DIS	VER	APP	Responsabile del Procedimento

Titolo:

SCHEMA DI CONTRATTO

DOC. N.

9

COMMESSA

FASE

DOC

PROGR.

REV.

3 1 1

PE

GE

0 0 9

0 1

SCALA

VARIE

ORIGINALE

-----COMUNE DI LOVERE-----

REG. n°

-----Provincia di Bergamo-----

-----SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA-----

APPALTO per la realizzazione di OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA SPROFONDAMENTO IN LOCALITÀ TRELLO - 1° LOTTO STRALCIO - OPERE PRESSO LA SORGENTE BIFF

L'anno **duemilaventuno**, il giorno del mese di in Lovere e nella
Residenza Comunale. -----

-----TRA-----

1) - Sig. **Ing.** - nato a il - in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - il quale agisce in nome, per
conto e nell'interesse del **COMUNE DI LOVERE** - CodFisc **81003470168** - ai sensi
dell'art. 107 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, giusta provvedimento
sindacale n° ... in data -----

-----E-----

2) - Sig. - nato a il, residente in
..... Via - C.F.:, in qualità di legale
rappresentante della **impresa** con sede in,
Via..... - C.F. e P.IVA:; -----

-----P R E M E S S O-----

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° in data-
esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle
OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA SPROFONDAMENTO IN LOCALITÀ TRELLO - 1° LOTTO STRALCIO - OPERE

PRESSO LA SORGENTE BIFF IN COMUNE DI LOVERE, redatto dal raggruppamento di professionisti composto dallo studio Crespi & Visconti laboratorio Ingegneria e Architettura, con sede in Legnano via Cavallotti, 1 e dallo studio di geologia Spada con sede in Bergamo, per l'importo complessivo di € 473.389,17 di cui € 460.264,17 per importo lavori a base d'asta ed € 13.125,00 quale compenso a corpo per l'attuazione delle misure di sicurezza; -----

CHE con determinazione n° in data è stato disposto di pervenire all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata con offerta economicamente vantaggiosa..... esperita ai sensi dell'art. comma del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. come derogato dall'art. ... comma del D.L. 16.07.2020, n° 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n° 120, ulteriormente modificato dall'art..... comma..... del D.L. 31.05.2021, n° 77 previa consultazione di operatori economici qualificati per erogare la tipologia di lavori di interesse di questa Stazione appaltante e rinvenibili nel bando "*Lavori*" – iniziativa "*Lavori*", categoria merceologica "*.....*"; individuati mediante
(indicare eventuale svolgimento preliminare indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico tra gli operatori economici risultati idonei nella predetta indagine di mercato);-----

CHE con lettera-invito prot. n° del è stata inviata la richiesta di offerta (RdO) n° rivolta agli operatori economici come sopra individuati, indicando quale criterio di selezione della migliore offerta quello del minor prezzo; -----

CHE in esito alla suddetta procedura i menzionati lavori, sono stati definitivamente aggiudicati - con determinazione n° in data - a favore dell'impresa con sede in - Via..... - per il complessivo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, di €oltre € per oneri per la sicurezza e così per complessivi €, oltre Iva%;

CHE detta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con successiva determinazione n° in data

CHE è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali,

-----**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**-----

La presente scrittura privata si articola nei seguenti punti: -----

1) – Oggetto del contratto: -----

Il Comune di Lovere, nella persona del suo rappresentante - Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici Manutenzione - con il presente atto affida in appalto alla **impresa** - **con sede in**, **Via**..... - **C.F. e P.IVA:** - che, tramite il suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna e si impegna a darvi corso, l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici finalizzati al **OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA SPROFONDAMENTO IN LOCALITÀ TRELLO – 1° LOTTO STRALCIO – OPERE PRESSO LA SORGENTE BIFF IN COMUNE DI LOVERE** di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°in data - esecutiva.-----

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori descritti alle condizioni tutte del

presente contratto e degli atti ad esso allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato speciale d'appalto, nonché nell'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.-----

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a piena conoscenza dello stato attuale dei luoghi e delle condizioni tutte che hanno incidenza sull'appalto, di aver esaminato la documentazione tecnica, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardante il settore.-----

2) – Importo del contratto: -----

Il Sig. - legale rappresentante dell'impresa- si obbliga ad eseguire tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per i lavori descritti per il prezzo di € comprensivo di lavori e quota per oneri di sicurezza (dicasi Euro) oltre IVA%. -----

Il contratto è stipulato interamente **"a misura"** e l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata, da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, per cui il computo metrico estimativo non ha valore negoziale.-----

Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili e vincolanti per la definizione, valutazione, contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera – qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m..-----

3) – Condizioni generali del contratto: -----

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal piano di sicurezza e coordinamento, nonché nell'osservanza delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, del cronoprogramma dei lavori e degli altri elaborati tutti di progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

L'appaltatore si obbliga altresì ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere previste con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le disposizioni inerenti l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n° 50/2016 ed al DPR n° 207/2010 per quanto applicabile. -----

Inoltre si intendono qui integralmente richiamate e ritrascritte le clausole particolari relative all'obbligo, posto in capo all'appaltatore, di osservare e applicare integralmente ai propri lavoratori tutte le norme dei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed all'obbligo di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19/03/1990, n° 55 e s.m. La violazione delle menzionate disposizioni sulla manodopera costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, di incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno. -----

Le parti acclarano il contenuto dei menzionati Capitolato Speciale d'Appalto ed elaborati progettuali sottoscrivendoli digitalmente; gli stessi restano depositati in formato elettronico presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici unitamente a copia

informatica digitale del presente contratto. -----

4) – Termini di esecuzione dei lavori - Penali: -----

L'esecuzione dei lavori è stabilita in **giorni 180 (centottanta)** naturali, consecutivi, continui decorrenti dal verbale di consegna lavori, come previsto all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.-----

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere ultimate è prevista una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale – a termini dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto. La penale, con applicazione nella stessa misura e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. -

5) - Programma di esecuzione dei lavori. -----

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.M. 7 aprile 2018, n. 49, come disciplinato nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

6) - Sospensioni e riprese dei lavori. -----

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa

la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. ----

La sospensione dei lavori può essere altresì disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica. -----

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. -----

7) – Oneri a carico dell'Appaltatore. -----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento. -----

L'impresa è altresì obbligata ad attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante. -----

Allo scopo ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza e documento di valutazione dei rischi, attinente alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, e, firmati digitalmente dai contraenti, restano depositati in formato elettronico presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici unitamente a copia informatica digitale del contratto medesimo; gli stessi sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere. -----

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. -----

La direzione del cantiere è assunta dallo stesso **Sig.** -----

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. -----

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. -----

Gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore stesso. -----

L'appaltatore è altresì obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia di lavoro dipendente, comprendente norme e prescrizioni dei contratti collettivi, oneri ed adempimenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale. -----

A garanzia dell'osservanza dei suddetti obblighi sull'importo netto progressivo dei lavori è comunque operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. In caso di inadempienze agli obblighi testé precisati l'Amministrazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza da qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. e disporrà il pagamento diretto di quanto dovuto ai soggetti creditori. -----

Ai fini retributivi, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. -----

8) - Contabilità dei lavori. -----

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, secondo quanto esplicitato al Capo 4 art. 22 del Capitolato speciale d'appalto. -----

9) – Revisione prezzi - Variazioni al progetto e al corrispettivo. -----

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile. -----

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, dovesse richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento come di seguito disciplinato. A norma dell'art. 106 co. 1 lett. e) del Codice, sono sempre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali del contratto. L'importo complessivo di tali varianti non può superare il 10% dell'importo originario del contratto. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano nei modi previsti dal Capitolato speciale d'Appalto. Se l'esecutore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati e

approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto del Capitolato Speciale d'Appalto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta di cui al comma precedente le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in

caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore. -----

10) - Liquidazione e Pagamento del corrispettivo - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari-----

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati a termini del Capo 5 – “Disciplina economica” - artt. 25-26-27 del capitolato speciale d'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Legge 13.08.2010, n° 136 - come modificato con D.L. n° 187/2010, convertito nella Legge 17.12.2010, n° 217, gli stessi saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banca o presso la Società Poste Italiane spa. -----

Per quanto sopra, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 della Legge n° 136/2010, anch'esso come modificato con D.L. n° 187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010, l'impresa appaltatrice comunica i seguenti estremi identificativi del conto corrente in argomento nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati forniti: -----

- c/c **BANCA DI** - Filiale di - **IBAN**; intestatario del conto:
C.F.:..... persone delegate dall'impresa ad operare sul conto corrente dedicato sono: **Sig.**, legale rappresentante, nato a

..... il - C.F.:..... -----

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad osservare in tutte le operazioni riferite al presente contratto – pena la nullità assoluta del medesimo – le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata Legge, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

La stessa impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice o il subappaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente. -----

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.-----

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto. -----

11) Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. -----

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. -----

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. -----

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.-----

12) Garanzia fidejussoria ed obblighi assicurativi: -----

L'impresa, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito **cauzione definitiva** dell'importo di € (**euro**) – (*indicazione eventuale riduzione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.*), mediante garanzia fidejussoria assicurativa/bancaria n° in data rilasciata dalla Compagnia /Banca.....-----

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nell'allegato capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita. -----

L'Amministrazione committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi e, di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. -----

Ogni qual volta che l'Amministrazione committente proceda alla escussione – anche parziale – della cauzione, l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con modalità che saranno all'uopo fissate. -----

Tale cauzione verrà progressivamente svincolata – ove nulla osti – con le modalità e nei termini di cui all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. -----

L'impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni a persone e cose – sia verso propri dipendenti e materiali di sua proprietà, sia verso Amministrazioni pubbliche e private e verso terzi - che, comunque, derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori. Allo scopo l'impresa ha stipulato e presentato **polizza assicurativa C.A.R. n°** rilasciata in data da.....– per i seguenti importi assicurati: partita 1 – importo del contratto da stipulare €; partita 2 – opere preesistenti €; partita 3 – demolizioni e sgomberi €

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche eventuali danni causati da imprese subappaltatrici. -----

Di tutti questi oneri e della loro influenza sulla economia del lavoro è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi e delle tariffe e, pertanto, l'appaltatore non potrà avanzare riserve riguardo a domande di compenso. -----

13) Patto di legalità -----

L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui al "protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" approvato dal Comune di Lovere con deliberazione G.C. n° 68 del 02.09.2020 e sottoscritto con la Prefettura di Piacenza in data 08.09.2020, prot n° 008819, norme che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. -----

L'impresa appaltatrice dichiara inoltre di accettare e di sottoscrivere espressamente le seguenti "clausole contrattuali", obbligandosi con ciò alla loro osservanza: -----

Clausola 1 -----

L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare al Comune di Carpaneto P.np, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito *White List*) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, l'impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta *White List*. -----

Clausola 2 -----

L'impresa si impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazione o altra utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari. -----

Clausola 3 -----

L'impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca all'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere ammesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10% del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione. -----

14) Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

In attuazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione emanate con la Legge n° 190/2012 e delle misure per una migliore certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure adottate con successivo D.L. n° 90/2014 (Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno ed Autorità Nazionale Anticorruzione), il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si manifestino nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio a termini dell'art. 317 del codice penale. -----

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.-----

Nei predetti casi l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato a previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa testè menzionata, ne informerà l'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. -----

15) – Domicilio dell'appaltatore: -----

A tutti gli effetti del presente contratto l'impresa elegge domicilio presso la sede della società, **in****Via**..... Tutte le comunicazioni, le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzosi intendono fatte personalmente all'appaltatore. -----

16) – Controversie: -----

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso – anche indirettamente – connesse, qualora non componibili in via bonaria, ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., saranno definite a norma dell'art. del capitolato speciale d'appalto e saranno demandate per la soluzione alla competenza del giudice ordinario. In tal caso sarà competente il Foro di Bergamo. E' esclusa la competenza arbitrale. -----

17) – Risoluzione del contratto – Divieto di cessione: -----

È stabilito il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia scritta, ai sensi dell'art.108 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 173 del DPR n° 207/2010.-----

Come già evidenziato agli artt. 10 e 15 del presente contratto, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto l'inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad esso riferiti, di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e successive modificazioni e l'esecuzione di transazioni senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come prescritto al comma 9-bis dello stesso art. 3 della Legge n° 136/2001 e s.m., nonché gravi violazioni alle norme del "Codice di comportamento". Si richiamano inoltre le cause di risoluzione evidenziate ai precedenti artt. 13 e 14 del presente contratto. -----

Il presente contratto non è cedibile né pignorabile, pena la risoluzione del medesimo e nullità dell'atto di cessione. -----

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., da ultimo come modificato dall'art. 49 del

D.L. 31.05.2021, n° 77, possono essere subappaltate le lavorazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia e come disciplinato dall'art. del Capitolato speciale d'appalto. -----

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ai termini del comma 13 del citato art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. -----

18) – Spese contrattuali: -----

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore che le assume senza eccezione alcuna. -----

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal verbale di consegna dei lavori alla emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. -----

19) – Disposizioni fiscali: -----

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata, è sottoposto a registrazione fiscale a cura dell'Ente appaltante con spese a carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 40 comma 1 del DPR 26.04.1986, n° 131 e s.m.-----

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo forfettario di € -----

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di legge, è a carico della Stazione appaltante. -----

20) – Informativa in ordine al trattamento dei dati personali-----

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n° 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", si informa che i dati raccolti dal Comune di Lovere nel corso del procedimento inerente al presente contratto saranno oggetto di trattamento da parte del Comune medesimo esclusivamente per le finalità strettamente connesse al contratto stesso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità della stipula del contratto in oggetto. -----

I dati raccolti potranno costituire oggetto di comunicazione, per le finalità strettamente connesse al procedimento, al personale dipendente dell'Amministrazione comunale responsabile del procedimento stesso o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche informatici – idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. -----

I diritti spettanti agli interessati sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679 (articoli da 15 a 22). L'interessato potrà esercitare i suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare via posta o a mezzo pec. -----

Titolare del trattamento dei dati e soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Lovere, in persona del Sindaco pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente;-----

-----Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) nominato è: la Dott.ssa

..... reperibile al seguente indirizzo mail: -----

L'informativa estesa è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. -----

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunta violazione del Regolamento stesso, l'interessato può proporre eventuale reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. -----

21) - Documenti del contratto – Rinvio a norme generali -----

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, elaborati grafici progettuali e le relazioni, computo metrico estimativo (quest'ultimo documento con funzione meramente descrittiva). -----

Di detti documenti si fa riserva di allegazione: gli stessi – firmati digitalmente dai contraenti – restano depositati in forma elettronica presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici unitamente a copia informatica digitale del contratto. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto parte integrante del contratto medesimo si rinvia alle norme in materia di contratti pubblici, in particolare al D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., al DPR n° 207/2010 per quanto applicabile ed al Codice Civile. -----

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. Lo stesso è letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale – ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.). I certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art. 24 comma 4 del medesimo D. Lgs. n° 82/2005 e s.m..-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LAVORI PUBBLICI

L'IMPRESA APPALTATRICE
legale rappresentante

-----AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ELETTRONICHE-----

Io sottoscritto **Dott.** - Segretario Comunale del Comune di Lovere – abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.,

certifico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 07.03.2005, n° 82 e s.m. – Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), che i Signori: -----

-, nato a il, C.F.: - in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Lovere, in rappresentanza e per conto del Comune medesimo; -----

-, nato a il, C.F.:- in qualità di dell'impresacon sede legale in, Via in rappresentanza e per conto dell'impresa medesima, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto e relativi allegati con firma digitale – ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.- Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).-----

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto altresì che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 24 comma 4 del medesimo D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.. e che l'atto negoziale sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.-----

Lovere,

IL SEGRETARIO COMUNALE